

ALLEGATO "C" ALL'ATTO REP.N. 96.013 RACC.N. 27.584

STATUTO

della

"ANCI Digitale Società per Azioni"

Titolo 1°

Denominazione – Oggetto – Sede – Durata

Art. 1

La Società per Azioni denominata "ANCI Digitale Società per Azioni", in breve "ANCI Digitale S.p.A.", è disciplinata dal presente Statuto.

ANCI Digitale S.p.A. è una Società strumentale all'attività di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e di ACI Informatica S.p.A., società in house dell'Automobile Club d'Italia (ACI), ed opera in regime di "*in house providing*" con controllo analogo congiunto, nonché ricorrendone i presupposti, nelle forme di controllo analogo individuate dall'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 2

La Società ha per oggetto sociale esclusivo, l'erogazione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ANCI, e dei rispettivi associati, e dell'ACI. In particolare:

- ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione e la promozione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali e, in particolare, dei Comuni;

- attività di assistenza e accompagnamento ai Comuni finalizzata all'in-

terscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità;

- attività di assistenza tecnica, supporto e accompagnamento degli associati di ANCI e di ACI, volte al rafforzamento delle capacità amministrative e finalizzate al miglioramento dei sistemi di elaborazione strategica, di gestione delle risorse interne e dei sistemi di produzione, anche sotto forma di delega di attività o funzione da parte dei Soci;

- attività di formazione e informazione per gli associati di ANCI e di ACI in materie di comune interesse;

- tutte le attività collegate, strumentali e complementari a quelle sopra indicate.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato:

- i)* per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati direttamente da ANCI e da ACI e/o ACI Informatica S.p.A., e *ii)* ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dal Considerando n. 32 della direttiva UE N. 2014/24, nei confronti di altri soggetti beneficiari, con vincolo di mandato da parte dei Soci committenti. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ANCI Digitale S.p.A., quale società che opera in regime di *in house providing* e sempre nell'ambito dell'attività prevalente che concorre a soddisfare il limite di fatturato previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 175/2016, potrà essere destinataria da parte dei Soci ANCI e ACI e/o ACI Informatica S.p.A. di deleghe di funzioni sia per lo svolgimento di servizi di consulenza

telematica rivolta ai Comuni, associati all'ANCI, sia per lo svolgimento servizi di consultazione della banca dati del PRA; e ciò con l'esercizio di attività non solo a favore dei propri Soci ma anche a favore di terzi/utenti di tali servizi (ad esempio, i singoli Comuni) tramite la sottoscrizione di specifici contratti con i singoli utenti che remunereranno direttamente tali servizi.

ANCI Digitale S.p.A., nel rispetto del D.Lgs 175/2016, può mantenere e costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale; il tutto nei limiti delle vigenti previsioni di legge in materia.

Essa è sottoposta all'influenza determinante congiunta di ANCI e di ACI Informatica S.p.A., sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con i Piani di Sviluppo indicati da ANCI e da ACI Informatica S.p.A. L'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società è esercitato da ANCI e da ACI Informatica S.p.A. con le modalità riportate nella sezione "modalità di esercizio del controllo analogo" del presente Statuto, oltre che da norme e regolamenti applicabili alle società *in house providing*.

Art. 3

La Società ha sede in Roma.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali ed agenzie nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei Soci.

Titolo 2°

Capitale Sociale – Azioni

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 120.000,00 (centoventimila/00) rappresentato da numero 120.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna, nominative ed indivisibili di fronte alla Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il titolo azionario è nominativo e dematerializzato. A richiesta del Socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione nel libro soci per permettere al Socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

Il capitale della Società è interamente detenuto da ANCI e da ACI Informatica. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Art. 6

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quello per i versamenti.

Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi esclusivamente a soggetti terzi

acquirenti aventi natura di Enti pubblici e sempre previo gradimento espresso per iscritto da tutti gli altri soci quando il trasferimento avvenga in favore di soggetti non soci. In caso di diniego di gradimento, è fatto salvo il diritto di recesso del socio alienante e tutto quant'altro previsto dall'art. 2355-bis c.c.

Ai fini dell'espressione del gradimento la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata dal socio alienante agli altri soci con lettera raccomandata. Ciascuno dei soci deve pronunciarsi, con obbligo di motivazione, a mezzo lettera raccomandata entro trenta giorni dalla ricezione della lettera raccomandata dell'alienante; in caso di mancata risposta alla comunicazione della proposta di trasferimento, il gradimento si intende reso in senso affermativo.

In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni, anche per espropriazione giudiziale, in favore di terzi aventi sempre natura di Enti pubblici ovvero di soci, salvo quanto disposto dal successivo ottavo comma del presente articolo, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

L'offerta di prelazione, contenente le generalità dell'acquirente, il prezzo e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata dal socio alienante agli altri soci con lettera raccomandata. I soci interessati dovranno far pervenire al socio offerente e, per conoscenza, all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione della proposta di trasferimento. Se la prelazione è esercitata da più soci, la partecipazione offerta spetterà agli interessati in proporzione alle partici-

zioni da ciascuno di essi possedute. Se nella offerta di prelazione è indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di prelazione, in concorso con gli altri soci. Non sono ammessi trasferimenti parziali della partecipazione posseduta, salvo quanto di seguito specificato e con espresso consenso di tutti i soci. In ogni caso, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, la partecipazione oggetto dell'offerta di prelazione sarà trasferibile per atto tra vivi a terzi aventi sempre natura di Enti pubblici, salvo il gradimento di cui al secondo comma del presente articolo.

La prelazione spetta anche nel caso di trasferimento del diritto di opzione.

Il trasferimento effettuato senza l'osservanza di quanto disposto nel presente articolo è inefficace nei confronti della Società.

Al recesso del Socio si applica la disciplina di cui agli artt. 2437 e segg. del Codice Civile.

Titolo 3°

Patrimoni Destinati - Obbligazioni

Art. 7

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 8

La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese.

La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea straordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese.

La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori sociali.

Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Titolo 4°

Assemblee

Art. 9

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10

Le Assemblee dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 11

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata mediante avviso comunicato ai Soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, posta elettronica certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea ordinaria un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

Art. 12

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-

mente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il Notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale- Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il Notaio.

Art. 13

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche se non azionista.

La delega può essere conferita anche per convocazioni successive della medesima Assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione ed un proprio dipendente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di Organo Amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere Delegato dal Presidente

L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Art. 15

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 16

Per la legale costituzione dell'Assemblea straordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle as-

semblee.

Il verbale della Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

Titolo 5°

Amministrazione e Controllo

Art. 18

La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, eccezionalmente per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo il D.Lgs. 175/2016 anche tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso, l'Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera, inoltre, la eventuale nomina del Direttore Generale.

L'Organo Amministrativo e l'eventuale Direttore Generale sono nominati dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo Amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo.

L'Organo Amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Ai membri dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

Art. 19

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Costituiscono inoltre giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo, le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo di cui agli artt. 27 e 28.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, comunque, alla inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, di inconfiribilità, di incompatibilità, di cui al codice civile e ad ogni altra normativa, anche regolamentare, applicabile alle società a controllo pubblico.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimis-

sioni, della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio Sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Art. 20

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale, ove nominato. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore Generale, ove nominato, è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

L'Organo amministrativo stabilisce l'inquadramento giuridico del Direttore Generale il quale, ove nominato, esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo ed ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione/compenso fisso e variabile del Direttore Generale, ove nominato, è determinato dall'Assemblea.

Art. 21

L'Organo Amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate*

governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

L'Organo Amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione delle Direttive dei Soci in base al controllo analogo, come previsto dai successivi artt. 27 e 28. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con le Direttive dei Soci in base al controllo analogo, come previsto dai successivi artt. 27 e 28;

- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione prospettati dai Soci in

base al controllo analogo come previsto dai successivi artt. 27 e 28; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- qualora costituito in forma collegiale, riceve dall'Amministratore con deleghe o, se nominato, dal Direttore Generale, in occasione delle riunioni del Consiglio, e comunque con periodicità almeno semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del Consiglio;

- qualora costituito in forma collegiale, valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'Amministratore con deleghe oppure dal Direttore Generale, ove nominato; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali prospettati dai soci in base al controllo analogo come previsto dai successivi artt. 27 e 28, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance prospettate dai Soci in base al controllo analogo come previsto dai successivi artt. 27 e 28;

- formula, proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- qualora costituito in forma collegiale, esamina e delibera sulle altre que-

zioni che l'Amministratore con deleghe o il Direttore Generale, ove nominato, ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio;

- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli Organi di amministrazione e controllo nelle Assemblee delle Società controllate;

- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento; predispone annualmente e, contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'Assemblea dei Soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;

- istituisce e sopprime sedi secondarie;

- adegua lo Statuto a disposizioni normative;

- trasferisce la sede sociale nel territorio nazionale;

- assicura un adeguato flusso informativo ai Soci a soddisfazione del controllo analogo come previsto dai successivi artt. 27 e 28, oltre che in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.

In ogni caso, l'Organo amministrativo presenta, nel corso dell'Assemblea di approvazione del bilancio, una relazione previsionale contenente la definizione di piani strategici, economico-finanziari, industriali, occupazionali e patrimoniali di breve e di medio termine, dando atto dei relativi impegni

previsionali di spesa e indicando, anche mediante parametri qualitativi e quantitativi, gli obiettivi gestionali cui tende la Società. L'attuazione dei piani, degli obiettivi e delle operazioni descritti nella relazione previsionale è condizionata alla preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che autorizza l'Amministratore ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione degli obiettivi di gestione autorizzati, entro i limiti di spesa previsti.

L'Organo amministrativo, inoltre, presenta, con cadenza semestrale una relazione sull'andamento della gestione, dando atto dello stato di attuazione degli obiettivi programmatici. In caso di scostamento dagli obiettivi o di sopravvenuto squilibrio economico-finanziario i Soci pubblici controllanti potranno adottare i necessari provvedimenti correttivi.

Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, posta elettronica certificata, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'Organo Amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificatisi tali requisiti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

Art. 23

Le riunioni dell'Organo Amministrativo, ove in forma collegiale, sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ovvero dall'Amministratore Unico, i cui estratti analogamente

sottoscritti fanno piena prova.

Art. 25

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico che è il legale rappresentante della Società, con piena facoltà, senza eccezione alcuna, ai sensi dell'art. 2475-bis c.c., ovvero al Presidente qualora nominato un Consiglio di Amministrazione.

Sindaci

Art. 26

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. In particolare, il Collegio vigila:

- sull'osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

La revisione legale ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, è affidata ad una società di revisione oppure ad un revisore legale.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei Soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica per tre esercizi.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio Sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile e ad ogni altra normativa,

anche regolamentare, applicabile alle società a controllo pubblico.

Titolo 6°

Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sugli obiettivi strategici

Art. 27

Nel rispetto della normativa sugli affidamenti alle Società *in house* e, salvo quanto previsto dall'art. 2380-bis c.c., i Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. esercitano su ANCI Digitale S.p.A. il controllo analogo congiunto sugli "obiettivi strategici" attraverso controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi della Società, controlli "contestuali" per la verifica del rispetto delle procedure nel corso della gestione e controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Il controllo ex ante è esercitato congiuntamente dai Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. in fase di pianificazione strategica, programmazione operativa ed elaborazione del budget da parte della Società. Il piano industriale pluriennale della Società viene approvato dall'Organo Amministrativo e inviato ai Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. affinché venga accertata la coerenza di tale documento rispetto al sistema di pianificazione dell'ANCI e dell'ACI Informatica S.p.A.; in caso emergano criticità, i Soci ANCI e/o ACI Informatica S.p.A. comunicano alla Società le osservazioni con invito a tenerne conto al fine dell'adeguamento del piano. Il piano delle attività e il budget annuale relativi alle Convenzioni di servizio tra la Società e i Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A., vengono predisposti dalla Società in funzione delle esigenze espresse dalle strutture di riferimento dell'ANCI e dell'ACI Informatica S.p.A. e sottoposti all'approvazione dei competenti Orga-

ni di amministrazione di ANCI e di ACI Informatica S.p.A. prima dell'inizio di ciascun anno.

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra i Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. e la Società volti ad assicurare, in corso di gestione, la coerenza tra il budget della Società e i report economici finanziari e patrimoniali infrannuali, predisposti e trasmessi ai Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. nonché la coerenza tra il piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici, oltre al mantenimento degli standard qualitativi e dei livelli di servizio prefissati nelle Convenzioni di servizio tra la Società e i Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A..

Nel corso della gestione, la Società deve inoltre trasmettere alla funzione Trasparenza e Anticorruzione dei Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. un rapporto semestrale sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

I Soci possono disporre, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla gestione della Società.

Il controllo ex post è esercitato dai Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. sulla Società attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

a) la proposta di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario e alla relazione consuntiva sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione e di budget, è trasmessa ad ANCI e ACI Informatica S.p.A. almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante dei Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. nell'Assemblea della Società;

b) il conto economico è trasmesso dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio, ad ANCI e ACI Informatica S.p.A.;

c) la consuntivazione economica annuale dei costi relativi alle Convenzioni di servizio tra la Società e i Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A. sono trasmesse dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio ai Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A., unitamente alla relazione sui risultati raggiunti rispetto al piano delle attività con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;

d) i rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi acquisiti nell'esercizio di importo superiore a 40.000 Euro, sulle assunzioni del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza sono trasmessi, al termine di ciascun esercizio, ai Soci ANCI e ACI Informatica S.p.A..

Titolo 7°

Modalità di esercizio del controllo analogo congiunto

sulle decisioni significative

Art. 28

Con riferimento specifico alle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulle "decisioni significative della società controllata" e, per quanto previsto dall'art. 2380-bis c.c., i Soci nominano un Organismo di Controllo Analogo Congiunto (OCAC).

L'OCAC è nominato dai Soci con consultazione scritta a mezzo PEC ed è composto da due (2) membri nominati uno per ciascuno dei due Soci ovvero da tanti membri quanti sono i Soci,. Esso dura in carica tre (3) anni ed i

suoi componenti sono rinominabili.

L'OCAC regola la propria attività in conformità ad apposito Regolamento adottato dai medesimi Soci.

All'OCAC sono sottoposte, per l'espletamento delle sue competenze di preventiva consultazione tra Soci ai fini "Controllo analogo congiunto", le seguenti proposte di Deliberazioni su cui comunque rimangono ferme le competenze degli organi sociali come da codice civile e dal presente statuto:

- 1) le modifiche sostanziali dell'oggetto sociale o le rilevanti variazioni dei diritti dei Soci;
- 2) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- 3) le fusioni / incorporazioni, scissioni, trasformazioni della Società;
- 4) gli indirizzi generali di gestione dei Beni e dei Servizi Pubblici affidati "in house" alla Società;
- 5) il Bilancio di esercizio;
- 6) il Piano degli Investimenti triennale e annuale e l'assunzione di Finanziamenti per gli Investimenti;
- 7) la Relazione programmatica pluriennale ed annuale;
- 8) il Budget d'esercizio annuale;
- 9) l'acquisizione (dismissione) di Aziende e "rami di azienda" e di Partecipazioni;
- 10) la costituzione di Società controllate o collegate;
- 11) le altre operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario.

12) le nomine e le revoche: (a) dell'Organo amministrativo (Amministratore Unico ovvero Consiglio di Amministrazione e relativo Presidente); (b) dell'Amministratore delegato o del Direttore Generale; (c) del Collegio sindacale (e relativo Presidente); (d) della società di revisione o del revisore unico.

Al fine di consentire ai Soci in coerenza con il precedente art. 27 di esercitare efficacemente sulla Società un controllo analogo a quello che gli stessi Soci esercitano sui propri uffici:

a) la Società redige, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, una Relazione semestrale illustrativa sullo svolgimento dei servizi ad essa affidati e sull'andamento patrimoniale, economico e finanziario della Società, entrambi riferiti al precedente semestre solare (rispettivamente, luglio-dicembre e gennaio/giugno), evidenziando gli eventuali scostamenti significativi rispetto al Piano Operativo Annuale di Gestione (POAG) di cui alla successiva lettera c);

b) la Relazione illustrativa semestrale dovrà essere trasmessa all'OCAC per un esame congiunto con la Società in seguito al quale l'OCAC redigerà una propria relazione che provvederà ad inviare entro i successivi 20 giorni ai Soci; i Soci potranno formulare all'OCAC le proprie eventuali osservazioni che saranno trasmesse alla Società affinché essa ne tenga conto nella predisposizione del POAG di cui al successivo comma.;

c) la Società predisporre con la collaborazione dell'OCAC, entro il 5 novembre di ogni anno, la proposta del Piano Operativo Annuale di Gestione (POAG) per l'esercizio successivo corredato dal conto economico previsionale, dal rendiconto finanziario previsionale e dall'eventuale Piano degli In-

vestimenti;

d) la Società dovrà convocare entro il 20 novembre di ogni anno l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del POAG, unitamente ad apposita relazione illustrativa dell'OCAC, per l'anno successivo.

La Società dovrà, inoltre, inviare all'OCAC, con modalità e termini fissate dallo stesso OCAC, copia della seguente documentazione:

- a) determinazioni assunte dall'Organo amministrativo;
- b) verbali e deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci;
- c) verbali e deliberazioni assunte dal Collegio sindacale.

L'OCAC, qualora ravvisi nell'esercizio della propria attività di indirizzo e di controllo eventuali irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto volto al chiarimento con la Società, provvede prontamente a segnalarle agli Organi di amministrazione dei Soci anche tenuto conto della natura delle irregolarità riscontrate.

L'OCAC e/o i Soci singolarmente hanno accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione e nella diffusione degli stessi al fine di non arrecare danno alla Società.

Titolo 8°

Chiusura esercizio sociale - Bilancio ed utili

Art. 29

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio a norma del Codice Civile.

Art. 30

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così destinati e ripartiti dall'Assemblea dei Soci:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente finché detto fondo di riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Titolo 9°

Scioglimento e liquidazione

Art. 31

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Titolo 10°

Rinvio

Art. 32

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e le norme del Codice Civile, ove applicabili. La Società è tenuta al rispetto della disciplina, anche regolamentare, applicabile alle società a controllo pubblico come definite dall'art. 2, primo comma, D.Lgs. 175/2016.

Art. 33

Per ogni controversia nascente dal presente statuto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.

F.to: ANTONIO DECARO

F.to: MAURO MINENNA

F.to: LUIGI LA GIOIA - NOTAIO